

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) GIGLIOTTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) PLATANIA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 30/07/2024

FATTO

In data 20/10/2016, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 30.000,00, da rimborsare in 120 rate di euro 250,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 315,00 per commissioni accessorie, di euro 120,00 per commissioni di gestione e spese ente pensionistico , di euro 1.020,00 per costi di intermediazione e di euro 450,00 per spese di istruttoria.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2020 in corrispondenza della rata nr.48 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 e della successiva decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento - la complessiva somma di euro 906,90 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dall'estinzione al soddisfo.

Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo la natura up front e quindi la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di istruttoria, in quanto volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto.



DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 20/10/2016.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile_per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."

2) Il contratto de quo, stipulato in data 20/10/2016, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Con riferimento alle "Commissioni di gestione" e alla quota ripetibile dei costi di intermediazione, si rappresenta che il contratto al punto 4.2 afferma che "Gli importi indicati alle lettere C) e D) e parte della lettera F) saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.1" che fa riferimento al piano di ammortamento. In sede di conteggio estintivo l'Intermediario ha restituito l'importo di euro 236,10 a titolo di ratei non maturati.

Pertanto, l'importo delle commissioni di gestione e dei costi di intermediazione (quota ripetibile) dovrà essere rimborsato secondo il criterio contrattuale.

Quanto ai costi di intermediazione (quota non ripetibile), sulla base della descrizione contrattuale se ne è ritenuto il carattere upfront in conformità agli orientamenti dei Collegi. Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,90%						
Denominazion	e voci	% rapportata al TAN	38,03%						
Commissioni istruttoria				450,00€	Up front	Curva degli interessi	171,14€		171,14€
Costi di intermediazione (quota ripetibile)				408,00€	Recurring	Criterio contrattuale		//	
Costi di intermediazione (quota non ripetibile)				612,00€	Up front	Curva degli interessi	232,74€		232,74€
Commissioni di gestione				120,00€	Recurring	Criterio contrattuale		//	
Commissioni di attivazione				315,00€	Up front	Curva degli interessi	119,79€		119,79€
						0			
						0			
							523,67€		

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 523,67, oltre interessi legali a far data dal reclamo



PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 523,67, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI